



ISTITUTO COMPRESIVO "RITA LEVI-MONTALCINI"

Via A. Capuano n. 6 – 84083 Castel San Giorgio (Sa)
C.M. SAIC84700L – CF. 80038650653
TEL: 081951257
e-mail: saic84700l@istruzione.it
Posta certificata: saic84700l@pec.istruzione.it
www.icdicastelsangiorgio.it



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - -CASTEL SAN GIORGIO

Prot. 0011148 del 09/11/2021

07 (Uscita)

Al personale ATA
Ai docenti
AI DSGA
Albo on line
Sito web

Oggetto: Disposizioni in caso di infortunio

Con la presente comunicazione si intendono offrire chiarimenti e determinare uniformità di condotta in materia di infortuni nell'ambito della scuola. Per il corrente anno scolastico, fino al perdurare dell'emergenza epidemiologica in atto, restano ovviamente valide tutte le disposizioni e le limitazioni previste dalle note specifiche già emanate e in corso di emanazione.

Infortunio degli alunni

Fermo restando che la responsabilità degli insegnanti in caso di infortuni agli alunni è limitata a situazioni accertate di dolo, colpa grave, violazione dei propri doveri in ordine alla tutela dei minori affidati e mancanze nell'obbligo di custodia, in presenza di casi di infortunio occorso ad alunno bisogna:

- 1) Mantenere la calma;
- 2) Offrire le prime cure del caso utilizzando il materiale di primo soccorso a disposizione compatibilmente con una ragionevole valutazione dell'entità dell'infortunio; rivolgersi, per ottenere aiuto, al lavoratore preposto presente nella struttura scolastica e il cui nominativo è segnalato nella cartellonistica apposita;
- 3) Avvertire i genitori dell'alunno utilizzando ogni possibile mezzo (telefono, collaboratore scolastico ecc.);
- 4) Nel caso si renda necessario il pronto soccorso ospedaliero, telefonare al 118 e contestualmente avvisare subito la famiglia;
- 5) E' opportuno che l'insegnante di classe (o docente individuato dal collaboratore del DS) accompagni al presidio ospedaliero l'alunno infortunato (con il 118) sia per motivi psicologici sia per non incorrere nel reato di omissione di soccorso, laddove la famiglia non fosse reperibile o non possa intervenire immediatamente e l'alunno debba essere portato in ospedale. **L'obbligo di soccorso prescinde dal ruolo, dal servizio e da qualsiasi altra valutazione personale;**
- 6) Affidare la classe dell'insegnante accompagnatore a personale disponibile o (in casi di assoluta necessità) dividerla tra le altre classi;
- 7) **Avvertire immediatamente la Dirigenza e la Segreteria dell'accaduto allo scopo di predisporre le pratiche di competenza.** Si ricorda che **tale segnalazione riveste carattere di obbligatorietà;**
- 8) Far pervenire all'ufficio di Direzione o segreteria un breve ma dettagliato rapporto dell'accaduto, dove si precisi **l'inevitabilità e l'imprevedibilità** dell'accaduto, accludendo il referto ospedaliero in originale e dichiarazioni di eventuali testimoni. **Anche tale adempimento riveste carattere di obbligatorietà ed è possibile trovare in segreteria apposita modulistica.**

La documentazione necessaria consiste in:

- Referto ospedaliero rilasciato all'atto del pronto soccorso;
- Relazione dettagliata dei docenti o degli ausiliari o, comunque, di qualsiasi persona presente ai fatti, con l'indicazione dei nominativi delle persone presenti;
- Relazione del Dirigente Scolastico che accompagna la prescritta documentazione;

- Eventuali documentazioni di spese sostenute, in seguito all'infortunio da parte della famiglia (solo per la pratica inviata alla Compagnia assicuratrice);
- **E' compito tempestivo dell'assistente amministrativo** preposto (AA G. FUMAI) predisporre immediatamente l'istruttoria di denuncia dell'infortunio, inviando la documentazione sopra descritta, entro 48 ore da quando si viene a conoscenza dell'evento, al SIDI, all'INAIL (procedura telematica su moduli predisposti), alla compagnia assicuratrice;
- Per gli infortuni la cui prognosi sia inferiore a tre giorni va comunque effettuata la denuncia a fini statistici;
- In caso di ritardo nella presentazione del referto medico da parte della famiglia, oltre a sollecitarne la consegna, è opportuno inviare PEC ai destinatari preposti, dichiarando di procedere al perfezionamento della pratica appena si sia in possesso della documentazione probante per interrompere la decorrenza dei termini e non incorrere nelle sanzioni amministrative previste.

Infortunio subito da personale della scuola

Per quanto concerne l'infortunio sul lavoro occorso agli insegnanti, la procedura è identica a quanto precisato per gli alunni, con l'aggiunta della relazione da parte dell'infortunato.

Disposizioni comuni

Nel caso in cui un infortunio, apparentemente tanto lieve da non meritare alcun peso e tale da non rendere necessario il ricorso all'ospedale, possa dare degli esiti dopo il termine del servizio o nelle 24 ore immediatamente successive, occorre comunque soddisfare con tempestività quanto previsto ai punti 7 e 8. Per non incorrere in erronee valutazioni dell'infortunio, si consiglia di avvertire la famiglia dell'infortunato e accompagnarlo al pronto soccorso facendosi consegnare subito dal presidio ospedaliero o dai genitori il referto e procedere secondo i punti 7 e 8.

In caso di infortunio occorso a docenti è opportuno che sia seguita analoga procedura (accompagnare il collega all'ospedale o acquisire autodichiarazione di rifiuto) e che i testimoni all'accaduto rappresentino per iscritto quanto a loro conoscenza.

Si coglie l'occasione per regolamentare un altro aspetto che riguarda le SS.LL: **l'eccezionale interruzione del servizio per malore**. In caso di improvviso malore non è automatico lasciare il servizio affidando il proprio posto ai colleghi, avvertendo il collaboratore del DS e compilando, se del caso, un'apposita domanda indirizzata all'ufficio di Dirigenza, se trattasi di personale docente, e l'ufficio di segreteria, se trattasi di personale ATA: **in caso di malore va comunque richiesto il soccorso dei colleghi, i quali avvertono la famiglia**. Il lavoratore va accompagnato a casa e affidato a familiari o in ospedale, se non è il caso di far intervenire il 118, oppure, in caso di grave malore, va richiesto l'intervento immediato del 118. Ovviamente va avvertita la segreteria.

Il malore non va trattato come infortunio per quanto attiene la documentazione da produrre. Tuttavia, va attivata la procedura di primo soccorso. Solo se si attiva tutta la procedura non si è soggetti a recupero del tempo lavoro non prestato, non essendo regolare l'allontanarsi dal posto di lavoro autonomamente, semplicemente dichiarando di non sentirsi bene.

La presente ha carattere di dispositivo e deve essere obbligatoriamente osservata dal personale per ottimizzare il funzionamento e l'organizzazione della scuola.

Si coglie l'occasione per ricordare che, di fronte a un infortunio, non esistono soltanto le competenze proprie di ciascun profilo professionale, ma **l'obbligo sancito dalla legge di prestare soccorso all'infortunato**, senza creare allarmismi, senza lasciare incustodite le classi e senza diffondere il panico tra tutti socializzando la notizia, ma rendendosi utili e applicando doverosamente quanto previsto dalla norma.

Il dirigente scolastico

Prof.ssa Rossella De Luca

(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)